


Pubblicato il 22/11/2021

N.06565\_2021 REG.PROV.CAU.  
N. 11687/2021 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Terza Bis)****Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 11687 del 2021, proposto da  
Celestina Aiello, Noemi Alvisi, Gaia Amato, Franca Antonucci, Livia Apicella,  
Carlo Ardilio, Catia Arrichiello, Monica Avolio, Alina Baccini, Maria Bevilacqua,  
Paola Blaiotta, Adriano Bottini, Matilde Anna Calandrelli, Sofia Capomagi,  
Stefania Casoria, Gabriele Ciriello, Tiziana Cocola, Mariagrazia Cofano, Federica  
D'Andola, Angelo Di Bernardo, Donatella Di Lisa, Veronica Di Meo, Filomena  
Esposito, Antonio Ferraiuolo, Anna Fiordelisi, Sara Fiore, Carmela Giansanti,  
Claudia Guadagno, Erminia Iannicelli, Maria Iavarone, Martina Lisena, Miriana  
Maiellaro, Gerarda Maria Marrone, Pasquale Martiniello, Maria Rosaria Giuseppa  
Mingione, Francesca Miraglia, Chiara Giovanna Misso, Maria Rosaria Nacchia,  
Giovanna Napolitano, Cristiana Oliva, Federica Pagano, Arianna Palumbo, Elisa  
Panicieri, Maria Pascale, Elena Picardi, Antonio Pierno, Pasquale Porcelli,  
Donatella Quinto, Gemma Ricci, Mariarosaria Romanelli, Orietta Romani,  
Feliciana Salapete, Leira Anna Salomi, Nicoletta Santagata, Marco Sardi, Saverio

Sessa, Anna Sinisi, Ester Spallino, Cinzia Taibi, Andrea Tomizzi, Stella Trapanese, Patrizia Giovanna Vallone, Maria Chiara Vanacore, Pamela Verrone, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università della Calabria, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università Europea di Roma “Uer”, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Università di Palermo, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Perugia, Università di Verona, Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, Università degli Studi di Enna “Kore”, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi “Alma Mater” di Bologna, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Martina Colmayer, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2020/2021 (TFA Sostegno VI ciclo), pubblicati dai rispettivi Atenei all'esito dell'espletamento del test preselettivo, nella parte in cui esclude i

candidati con punteggio pari o superiore a 18 pt.; B) dei bandi pubblicati dagli Atenei nei rispettivi siti istituzionali, recanti indicazione delle procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno VI Ciclo, nella parte in cui prevedono l'ammissione alla prova scritta dei candidati idonei risultati idonei al test preselettivo in numero pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede, determinando così l'esclusione dei ricorrenti; C) del D.M. 06 luglio 2021 n. 755, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca determinava il contingente dei posti disponibili per il TFA Sostegno VI ciclo, ripartendo il contingente fra gli Atenei secondo l'offerta formativa presentata; D) del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, nonché del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92, nella parte in cui disciplinano le modalità di accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, prevedendo l'ammissione alle prove scritte di un numero di candidati risultati idonei al test preselettivo pari al doppio dei posti previsti in ciascun Ateneo, senza tuttavia indicare una soglia attestante il superamento del test e quindi l'idoneità al prosieguo delle operazioni selettive; E) qualora occorra, del DM. 10 settembre 2010, come modificato e integrato dal D.M. 23 marzo 2013 n. 18, recante la disciplina generale dei percorsi abilitativi all'insegnamento; F) dei pareri resi dai rispettivi Comitati Regionali di Coordinamento (CORECO), di data e protocollo sconosciuti, con il quali veniva valutata la congruenza e proporzionalità dell'offerta formativa proposta dagli Atenei in rapporto al fabbisogno in organico del personale specializzato per le attività di sostegno didattico; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alla prova scritta per la selezione all'accesso al TFA Sostegno VI ciclo;

CONSEGUENTEMENTE PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di sostenere la prova scritta di accesso al percorso formativo, anche in eventuale

sessione suppletiva, siccome risultati idonei a seguito del conseguimento della sufficienza (18/30 pt.) nei test preselettivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, in disparte la valutazione della ritualità del proposto gravame collettivo, che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento della istanza cautelare, atteso che in pedissequa e tempestiva esecuzione della stessa, le intimate amministrazioni devono effettuare a favore degli odierni ricorrenti una sessione suppletiva delle prove concorsuali;

Vista l'istanza formulata con gli ultimi motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed accoglie l'istanza di integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione-

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14.12.2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 novembre 2021.

**Il Presidente  
Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

**Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 6565/2021 del 22 novembre 2021, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 11687/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".